



Direzione

**Ai Dirigenti dei Servizi
Pensioni e Previdenza 1
Pensioni e Previdenza 2
Al Dirigente dell'Area 2
Sede**

E, p.c.:

**Al Commissario Straordinario
Al Collegio dei Sindaci
Al Garante
Al Dirigente del Servizio 11 – Dipartimento F.P.
Al Corpo Forestale della Regione**

Oggetto: Corte Costituzionale – sentenza 234/2020 – refluenze operative.

Come è noto, la sentenza richiamata in oggetto è intervenuta sulla legittimità del contributo di solidarietà quinquennale (dal 2019 al 2023) applicato alle pensioni di importo superiore ai 100 mila euro annui lordi, giusta articolo 1, co. 261 della legge n. 145/2018; se da un lato la Corte rileva che il prelievo non ha carattere tributario in quanto non implica «una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare», perchè i risparmi conseguiti vengono accantonati presso gli enti di previdenza, circostanza che basta a garantirne il necessario mantenimento all'interno del circuito previdenziale (ancorché non siano state stabilite le modalità operative per il loro impiego), d'altro canto ne ha censurato la durata. Infatti interventi di tal fatta, secondo la Corte, non possono avere durata superiore all'orizzonte temporale del bilancio di previsione dello Stato, cioè tre anni. "Nell'ambito strettamente previdenziale – si legge nella sentenza - risulta evidente la tendenza dell'ordinamento a non proiettare oltre il triennio valutazioni e determinazioni cui si addice uno spazio di osservazione più circoscritto, come testimonia l'evoluzione della disciplina del coefficiente di trasformazione del montante individuale dei contributi, il meccanismo di raffreddamento della perequazione degli assegni superiori a tre volte il minimo (che per l'appunto ha durata limitata al



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale*

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

triennio 2019-2021) nonché lo stesso precedente intervento di solidarietà cui alla legge n. 147/2013 (che fu limitato agli anni 2014-2016)".

Per tali ragioni la Consulta ha dichiarato illegittima l'applicazione del contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro per gli anni 2024 e 2025 limitandone la durata al solo triennio 2019-2021.

I Servizi 1 e 2 e l'Area 2 del Fondo Pensioni, per l'effetto, assumeranno le conseguenti determinazioni operative a decorrere dall'1.1.2022.

Distinti saluti

Il Direttore Generale
Filippo Nasca



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento:
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it